



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1 DEL 25-01-2021

Oggetto: CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. R. N. 7/1992, DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIE ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL MANDATO ELETTORALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni; CHE le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- **CHE** rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita: *"Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. 4. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. 5. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente*

;

DATO ATTO: che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (e, quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di

COMUNE DI TRECASTAGNI

Determinazione del DETERMINE SINDACALI n.1 del 25-01-2021 - Reg. Gen. n.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con le materie di competenza del Sindaco;

- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;
- non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnatigli (professionalità che può, evidentemente, consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può anche essere frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore amministrativo, sociale, economico ecc.);
- in ipotesi di incarico conferito ad un soggetto non laureato, il Sindaco debba fornirne ampia motivazione; che tale prerogativa discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

ATTESO che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto di settore per la definizione delle dinamiche programmatiche in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo con particolare riferimento ai seguenti obiettivi individuati dal programma di Governo per il periodo considerato:

- 1) Decoro urbano, ecologia e ambiente
- 2) Valorizzazione aree urbane e peri – urbane
- 3) Sicurezza e legalità
- 4) Sport Teatro e Cultura con particolare riferimento alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti
- 5) Edilizia scolastica
- 6) Sviluppo economico del territorio con particolare riferimento all'Accesso ai finanziamenti europei per gli Enti Locali;
- 7) Valorizzazione del Centro Storico

Che quale precipitato applicativo tale attività potrà esplicarsi in rapporto a tali ambiti di intervento:

- Consulenza giuridico amministrativa e supporto specialistico nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure giuridico-amministrative finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi in materia di Infrastrutture e patrimonio e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione del servizio Lavori Pubblici;
- Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

Che i profili programmatori sono ampiamente esplicitati oltre che nel programma di mandato nella sezione strategica e verranno esplicitati nel DUP 2021/2023 in fase di elaborazione;

VALUTATO come secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

Che difatti, secondo il sedimentato orientamento giuscontabile, nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 7/1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale;

Che le attività, competenze e funzioni del Sindaco trovano regolamento nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992 e, in particolare, all'art. 13 che individua tutte le competenze ad esso attribuite;

Che nell'ambito della prerogativa attribuita dalla legge, il Sindaco, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (cfr Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) e anche in assenza di apposita norma regolamentare. (cfr Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

Che difatti la facoltà del Sindaco di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto è rapportata all'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini;

Che pertanto tale possibilità va differenziata dalla generale previsione di acquisizione di consulenze da parte delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei comuni), che costituisce comunque un'opzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti e che non trova a livello comunale alcuna deroga specifica, dovendosi ritenere applicabili a questa diversa fattispecie le previsioni scaturenti dalla normativa statale in materia;

Che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

RILEVATO che, alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

che, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

CONSIDERATO CHE l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 rubricata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, ha soppresso il vincolo di cui all'art 6 comma 7, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

VISTO il curriculum vitae dell'Arch. Rosario Arcidiacono trasmesso con nota prot. n°1573 del 22/01/2021;

RITENUTO, alla luce delle su esposte considerazioni, che l'incarico di che trattasi possa essere conferito all'Arch. Rosario Arcidiacono nato a Santa Venerina il 08/01/1956 C.F. RCDRSR56A08I314X, residente in Santa Venerina (CT), via Trieste 12, il quale, come si evince dal curriculum vitae si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

DATO ATTO che:

- l'apporto dell'incaricando nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche delineate;
- il predetto professionista è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nella suddetta materia, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce il trattamento economico lordo dell'esperto nella misura annua di quello del dirigente della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo lordo onnicomprensivo su base annua di €. 6.000,00 (seimila/00);
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento sub lett. "A";

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92);

COMUNE DI TRECASTAGNI

Determinazione del DETERMINE SINDACALI n.1 del 25-01-2021 - Reg. Gen. n.

Pag. 4



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- il compenso avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza stabilita, è da intendersi convenuto dalle due parti;

DATO ATTO che prima della firma del disciplinare l'incaricato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

CHE è stata acquisita la referente autorizzazione a svolgere incarichi extra-ufficio (articolo 53 D.Lgs. n. 165/2001) dall'amministrazione di appartenenza con prot. n°1542 del 22/01/2021;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, per anni 1, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO il disciplinare di incarico predisposto (All."A") ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DETERMINA

1. **CONFERIRE** all'Arch. Rosario Arcidiacono, nato a Santa Venerina (CT) il 08/01/1956, l'incarico, a tempo determinato per anni 1 (uno), di esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n°7/92 e ss.mm.ii. dando atto che tale incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza connesse ai profili programmatori di cui in narrativa secondo le modalità, condizioni termini

COMUNE DI TRECASTAGNI

Determinazione del DETERMINE SINDACALI n.1 del 25-01-2021 - Reg. Gen. n.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso alle seguenti condizioni:

- a titolo oneroso, per un compenso annuale lordo di €. 6.000,00 (seimila/00) annuo onnicomprensivo;

3. DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale;

4. INCARICARE il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa l'acquisizione, da parte del professionista, della dichiarazione di inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire, nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

5. STABILIRE che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale inerenti la materia oggetto dell'incarico;

6. NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario generale, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza;

7 DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia".

IL SINDACO

F.to MESSINA GIUSEPPE